ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 21 Del 01-03-2021

Oggetto:	**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 22:30, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori :

PORCELLANA PAOLO	**SINDACO**	**P**
ROSATI ILARIA	**VICE-SINDACO**	**P**
BASCAPE' ANDREA	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dott. Andrea GUAZZI in qualità di Segretario Comunale.

Presiede il SINDACO, Sig. PAOLO PORCELLANA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "*… A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi…*";

- il **comma 837** a mente del quale "*… A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 …*";

- il **comma 838** a mente del quale "*… Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed*

aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147…";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27dicembre 2020, n. 160 dispone che "*… Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe …*";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero

anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nei prospetti di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VALUTATO opportuno**,** al fine di eliminare rischi di potenziali disagi ai contribuenti derivanti dall'istituzione del nuovo canone unico, di prorogare solo per l'anno 2021, il termine per il versamento al 30 giugno 2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*… a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno …*";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

-

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale

A votazione unanime e palese espressa nelle forme previste dalla legge,

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) **DI DIFFERIRE** il termine di pagamento del Canone Unico Patrimoniale permanente nella componente sia dell'occupazione di suolo che della esposizione pubblicitaria e canone mercatale, per la sola annualità 2021, al 30 Giugno 2021 in relazione ai motivi di cui in premessa;
3) **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
4) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __21__ del ___01.03.2021____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' TECNICA

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Antonio Repossi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __21__ del __01.03.2021___

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' CONTABILE

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Antonio Repossi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

Delibera N. 21 Del 01-03-2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il Segretario Comunale
PAOLO PORCELLANA	Dott. Andrea GUAZZI

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni all'Albo pretorio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-06-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al giorno 22-06-2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Mornico Losana, li 07-06-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Elena Cagnoni

[ ] Comunicata ai Capigruppo
[ ] Trasmessa in copia alla Prefettura N°_____
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000 il 01-03-2021

Mornico Losana, li 07-06-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Mornico Losana, li

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI